

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria di Dmail Group S.p.A. (di seguito anche “**Dmail**” o la “**Società**”) per deliberare in merito alla proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie della Società.

L’effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di facilitare la gestione amministrativa delle azioni stesse nell’interesse degli azionisti attuali e futuri.

Va ricordato in proposito che un’operazione di raggruppamento azionario non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta: gli azionisti vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell’investimento a parità di altre condizioni.

Per le motivazioni sopra illustrate, si propone all’odierna Assemblea di autorizzare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo un rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 5 azioni ordinarie esistenti.

Compatibilmente con le esigenze derivanti dall’opportunità di procedere senza indugio, ad esito dell’ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, all’avvio dell’offerta delle azioni in opzione in esecuzione dell’aumento di capitale in opzione di cui al terzo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria, tale raggruppamento dovrebbe essere eseguito prima dell’inizio dell’aumento di capitale in opzione nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione terrà eventualmente conto del raggruppamento, ove già intervenuto, nella determinazione delle condizioni dell’aumento medesimo.

Le operazioni di raggruppamento saranno effettuate ai sensi della normativa applicabile degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli soci e la gestione di eventuali resti che dovessero emergere dalle stesse, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti stessi un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli, o commissioni.

Alla luce di quanto precede, lo Statuto sociale di Dmail dovrebbe essere variato, come di seguito riportato, tenuto conto del raggruppamento.

Di seguito si riporta l’articolo 5 dello Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo risultante a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria delle modifiche riguardanti l’eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie di cui al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria.

Testo vigente Art. 5 (Capitale sociale e azioni)	Testo proposto Art. 5 (Capitale sociale e azioni)
5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell’Assemblea anche con	5.1 Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilionitrecentomila) diviso in n. 7.650.000 (settemilioniseicentocinquantamila) 1.530.000 (unmilione cinquecentotrentamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e potrà essere aumentato per

conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.	deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.
5.2 I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.	Invariato.
5.3 Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.	Invariato.
5.4 L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.	Invariato.
5.5 L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.	Invariato.

Si precisa che la modifica statutaria in oggetto non comporta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea ordinaria di Dmail Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1) *di raggruppare, in data da determinarsi di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra Autorità competente, le azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 5 (cinque) azioni ordinarie possedute, senza comunque procedersi, in assenza di valore nominale, alla riduzione del capitale sociale il quale sarà pertanto diviso in n. 1.530.000 (unmilione CINQUECENTOTRENTAMILA) azioni ordinarie;*

2) *di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale come segue:*

Art. 5 -CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5.1 *Il capitale sociale è di Euro 15.300.000 (quindicimilione TRECENTOMILA) diviso in n. 1.530.000 (unmilione CINQUECENTOTRENTAMILA) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con conferimenti di beni in natura o di crediti o mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società. Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da diritto ad un voto.*

5.2 *I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione.*

5.3 *Per le operazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano le norme di legge. La delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.*

5.4 *L'Assemblea straordinaria dei soci può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.*

5.5 *L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma del Codice Civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro.*

3) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."*